



Identificazione e registrazione in Banca Dati Nazionale Animali da Compagnia – SINAC.

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia ritiene utile fornire precisazioni inerenti le responsabilità eventualmente attribuibili ai veterinari libero professionisti abilitati alla identificazione di cani e gatti e successiva registrazione in SINAC.

L'Accordo Stato-Regioni 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione (GU n.63 del 15-3-2013) ribadisce come l'accreditamento comporti lo svolgimento di un pubblico servizio da cui derivano non solo i compiti di verifica ed applicazione del microchip, con contestuale registrazione in anagrafe, ma anche l'informazione al proprietario sugli obblighi di legge, nonché, il dovere di segnalare i mancati adempimenti al Servizio Veterinario ufficiale per territorio.

In linea con il mandato di tale Accordo, la legge regionale n. 33/09 richiama, all'articolo 105 comma 5, che *"I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, ...omissis..., sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali"*.

Il Regolamento attuativo della medesima norma regionale, Regolamento n. 2/2017, precisa inoltre che, articolo 1 comma 4, *"Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS"*.

Nelle more di ulteriori aggiornamenti, necessari ai fini della piena operatività dell'anagrafe animali da compagnia, l'inosservanza di tali disposizioni, accertata, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 150 e 900 euro, la sospensione dell'accreditamento o la sua revoca, in caso di reiterazione, nonché, la violazione dell'articolo 24 del codice deontologico.